

COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA STATALE DEL TERRITORIO DI BASTIGLIA A.A. S.S. 2018/19 – 2019/20 - 2020/21

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemila_____ (____), addì _____ del mese di _____, presso la sede _____, sono presenti:

1) La Dott.ssa _____, nata a _____ il _____, domiciliata per le sue funzioni in _____ (Mo) presso la sede istituzionale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bastiglia, con sede in _____ - Via _____ - C.F./P.IVA: _____ - in qualità di _____ e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, d'ora in poi denominata "Comune";

e

2) Il sig/Dott.. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della _____, con sede in _____, CF _____, P.IVA _____, in qualità di _____ e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ditta che rappresenta, d'ora in poi denominato anche "Concessionario".

PREMESSO

-
-
-


Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Bastiglia affida a _____, con sede in _____, che accetta, la concessione del Servizio di Prescuola e Prolungamento orario per gli alunni della Scuola d'Infanzia Statale e delle Scuole Primarie Statali del territorio di Bastiglia – A.a S.s. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21."

2. Per lo svolgimento dei servizi in oggetto vengono indicati i seguenti plessi scolastici:

- Scuola Primaria "G. Mazzini" con sede in Via Stazione, 7 – 41030 Bastiglia (MO)
- Scuola dell'Infanzia "H. C. Andersen" con sede in Via dei Tintori, 26 – 41030 Bastiglia (MO)



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

ART. 2. – DURATA

La concessione del servizio ha durata di tre anni per gli aa.ss. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21, ed è richiesta dall'avvio di ogni anno scolastico fino al termine dello stesso, come da calendario scolastico adottato dalla Segreteria dell'Istituto scolastico.

ART. 3 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il Servizio si svolgerà, di norma, su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi per eventi particolari, etc.. Gli orari di funzionamento indicativamente sono:

Scuola Primaria:

- pre – scuola – dalle ore 7:30 alle ore 8:25;
- post – scuola – dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

Scuola d'Infanzia:

- pre – scuola – dalle ore 7:30 alle ore 8:00;
- post – scuola (eventuale) – dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

ART. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONI E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Bastiglia collaborerà con il concessionario nell'informare capillarmente le famiglie, anche attraverso le scuole, e metterà a disposizione uno spazio per le iscrizioni con giorni e orari da concordare, facendo riferimento anche a quanto indicato in seguito.

2. Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione diretta delle rette stabilite in fase di gara e gestire gli eventuali insoluti di pagamento (nulla potrà essere richiesto al Comune per eventuali insoluti di famiglie non paganti).


3. Dovrà essere garantita anche la possibilità di pagamento elettronico e altre forme snelle di pagamento.

4. Per il servizio di pre scuola, il concessionario dovrà prendere come riferimento le rette applicate dall'Amministrazione Comunale nell'a.s. 2017/18. Avrà facoltà di aumentarle sino a un massimo del 10%, solo qualora preveda modalità flessibili di iscrizione ai servizi (mensile/trimestrale).

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione si impegna a garantire quanto di seguito riportato:

- l'organizzazione di un incontro informativo per le famiglie a Bastiglia, limitatamente al primo anno, congiuntamente al soggetto concessionario, per la presentazione della nuova tipologia di servizi;
- messa a disposizione di un locale presso la sede Municipale, nei tempi e nei modi preventivamente concordati con l'Amministrazione, in cui il gestore può ricevere le iscrizioni, solo nel periodo precedente l'avvio del servizio;
- distribuzione nelle scuole del materiale informativo elaborato dal soggetto gestore;



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti


- fornire l'eventuale personale necessario per la frequenza e l'integrazione di alunni certificati ai sensi della L. 104/92 (PEA), previo accordo e secondo le modalità stabilite in collaborazione con le Politiche Sociali dell'Unione e la neuropsichiatria infantile di riferimento per il minore;
- la comunicazione alla segreteria dell'Istituto Comprensivo I.C.1 Bomporto - Bastiglia della nuova modalità organizzativa dei servizi di prescuola/prolungamento orario e conseguente richiesta per la messa a disposizione di locali idonei ad accogliere tutti gli alunni iscritti;
- la corresponsione di una somma definita "contributo pubblico", quale corretta allocazione dei rischi della concessione del servizio, il cui importo non sarà superiore ad € 4.761,90 (Iva esclusa), di cui € 3.809,52 (iva esclusa) in caso di attivazione dei servizi di pre-post e prolungamento orario per la scuola Primaria statale, ed € 952,38 (Iva esclusa) nel caso di attivazione anche del servizio opzionale di prolungamento orario per la Scuola dell'Infanzia per gli anni scolastici 2019/20-2020/21;

Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna alla organizzazione e gestione totale del servizio. Dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione da parte dell'Amministrazione di eventuali problematiche ed inosservanze. Il concessionario dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio.

Il concessionario si impegna inoltre a:

- garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e i tempi programmati del presente capitolato;
- predisporre e stampare l'informativa alle famiglie sui servizi offerti, da trasmettere all'Amministrazione per la distribuzione nelle scuole;
- stipulare polizza infortuni e polizza RCT, con congrui massimali, così come indicato all'art. 14 del presente capitolato;
- raccogliere le iscrizioni e la riscossione dei pagamenti;
- osservare nei confronti del proprio personale e/o soci tutte le norme, le leggi e le disposizioni contenute nei contratti collettivi, previdenziali, assicurativi ed altre norme previste per gli operatori che prestino servizio in attività rivolte a minori;
- garantire al personale la fornitura del materiale ludico ricreativo necessario in ogni plesso, per lo svolgimento delle attività;
- gestire le comunicazioni con le famiglie;
- garantire l'accesso a bambini certificati dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap (art. 4 legge 104/92), la cui copertura educativa sarà determinata dal parere della Neuropsichiatria di base;
- garantire l'accoglienza dei bambini iscritti al trasporto scolastico che per motivi logistici arrivino nel plesso prima dell'orario scolastico, senza costi aggiuntivi per le famiglie;
- garantire il raccordo con la segreteria dell'Istituto Comprensivo I.C.1 Bomporto-Bastiglia per l'organizzazione e la gestione complessiva dei servizi nei vari plessi;
- assicurare la costante comunicazione con il responsabile del Servizio Unico Scuola e garantire periodici incontri di verifica sull'andamento dei servizi;



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

- gestire l'eventuale somministrazione di farmaci agli alunni, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo adottato dal Distretto Sanitario n. 7;
- trasmettere alla fine di ogni anno scolastico la relazione finale sull'andamento dei servizi contenente anche i numeri degli effettivi iscritti e contestuale richiesta formale di erogazione del contributo previsto.

ART. 7 - ISCRIZIONI E RETTE

1. La raccolta delle iscrizioni, i pagamenti dovuti e la modalità di riscossione sono a cura del soggetto gestore. Il Comune collaborerà con il concessionario nell'informare capillarmente le famiglie, anche attraverso le scuole, e metterà a disposizione uno spazio per le iscrizioni con giorni e orari da concordare, facendo riferimento anche a quanto indicato in seguito.

2. Il concessionario dovrà prendere come riferimento le rette applicate dall'Amministrazione Comunale nell'a.s. 2017/18.

3. In caso di fratelli frequentanti entrambi il medesimo servizio oppure qualora si aderisca ad almeno 2 servizi offerti, il concessionario applicherà un'unica percentuale di riduzione da applicarsi a tutte le tipologie di rette dei servizi di pre-scuola e prolungamento orario, pari ad € _____, così come determinato in sede di gara ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale.

4. Le rette da applicarsi per tutta la durata della convenzione risultano essere le seguenti:

SCUOLA PRIMARIA

- Prescuola: costo annuale € _____

- Prolungamento orario: costo annuale € _____ .

SCUOLA D'INFANZIA

- Prescuola: costo mensile € _____

- Prolungamento orario: costo mensile € _____

Qualora un utente fosse iscritto ad entrambi i servizi il costo mensile è riparametrato a € _____.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI


Il Comune di Bastiglia si riserva la più ampia facoltà di verificare in qualsiasi momento, con personale proprio, la regolarità dell'esecuzione del servizio e di eseguire sopralluoghi ed accertamenti.

Le eventuali inadempienze e/o irregolarità verranno comunicate al Referente indicato dal concessionario che dovrà provvedere tempestivamente a eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o in quelli di particolari gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati, la concessionaria ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo della convenzione.

2. In caso di inadempienze contrattuali il Comune di Bastiglia potrà rivalersi su detta cauzione per le spese necessarie ad adempiere ad eventuali mancanze, provvedendosi al reintegro della stessa da parte della concessionaria.



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

ART. 10 - ASSICURAZIONI

1. La concessionaria ha stipulato con la compagnia assicuratrice _____ Polizza n. _____ del _____, congrua copertura assicurativa, la quale sarà mantenuta pienamente valida ed efficace per tutta la durata della convenzione, oltre ad eventuali rinnovi e proroghe, contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O)** per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione) e per infortuni o malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT): € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità civile operatori (RCO): € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

L'assicurazione inoltre deve prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione di locali, attrezzature, strutture e beni in genere utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (lavoratori parasubordinati, volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- malattie professionali contratte dal personale utilizzato dal concessionario per l'esecuzione delle attività previste.


L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di danno.

L'esistenza della garanzia assicurativa, nei termini prescritti, dovrà essere documentata, all'atto della stipula della convenzione.

ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci. Il concessionario dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, sulle procedure di emergenza primo soccorso e quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

2. Tutto il personale dovrà, prima dell'inizio del servizio, prendere conoscenza dei Piani di Emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici sede di servizio.



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ed essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre dovrà essere dotato, nel caso in cui la mansione da svolgere lo richieda, dei dispositivi di protezione individuali necessari. Il concessionario dovrà nominare un coordinatore incaricato di sovrintendere e coordinare le attività svolte dal proprio personale e, collaborare con il committente ed il dirigente scolastico, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Negli ambienti di lavoro è vietato fumare e portare, utilizzare sostanze ed attrezzature non espressamente autorizzate dal dirigente scolastico o dal committente.

3. Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende, per ogni e qualsiasi motivo (pulizia, manutenzioni ecc) il concessionario si impegna con gli altri datori di lavoro :

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

4. Le attività oggetto della presente concessione generano rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, saranno regolamentate da apposito DUVRI, che verrà redatto preventivamente alla stipula del contratto.

I costi per la sicurezza da interferenza sono quantificabili in € 200,00 annui come indicato nel DUVRI.

ART. 12 – PENALITA'

1. Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto stesso, al concessionario potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni singola infrazione accertata.


Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni con la relativa sanzione:

- violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del personale del concessionario: € 500,00 per ogni violazione accertata;
- mancato rispetto delle normative sulla sicurezza da parte del personale del concessionario: € 500,00 per ogni violazione accertata;
- mancata comunicazione dell'effettuazione di scioperi da parte del personale del concessionario, entro i 7 gg. prescritti, rispetto alla data dello stesso: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- mancata erogazione per l'intera giornata del servizio di pre-scuola per singola sede da parte del concessionario: € 150,00 per ogni giorno di ritardo, oltre alla restituzione della retta corrispondente alla stessa giornata di inadempienza;
- mancata erogazione del concessionario per l'intera giornata del servizio di prolungamento per singola sede: € 200,00 per ogni giorno di ritardo, oltre alla restituzione della retta corrispondente alla stessa giornata di inadempienza;

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inoltrata via fax e/o mail.

4. La penale verrà incamerata dal Comune mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

5. Per l'applicazione del presente comma si fa riferimento a tutti gli oneri e obblighi del concessionario contenuti nella presente Convenzione ed in particolare all'art. 6.



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

ART. 13 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Bastiglia potrà recedere in qualunque momento dal contratto oggetto della concessione per i seguenti motivi:

- la mancata assunzione del servizio per oltre tre giorni, anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti;
- un contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del proprio personale adibito al servizio;
- l'inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- qualora il concessionario di renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile, ai sensi di legge, la prosecuzione della concessione;

2. Il Comune di Bastiglia potrà inoltre invocare la risoluzione del contratto per:

- insolvenza o fallimento del concessionario o i suoi aventi causa;
- gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- contravvenzioni al divieto di subconcessione;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e 217/2010;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 smi recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.


ART. 14 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.

2. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o concessionario occulti, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

Art. 15 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la concessionaria attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 16 – OBBLIGHI CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La concessionaria si assume altresì l'impegno di far osservare al proprio personale impiegato il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bastiglia approvato con Delibera di G.C. n. 86/2013, ai sensi del DPR 62 del 16 Aprile 2013 e s.m.i., e dell'art. 54, comma 5, D.Lgs 30/03/2001, n° 165, disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente /disposizioni generali/atti generali/ codice disciplinare*".

(http://www.comune.bastiglia.mo.it/allegati/136/doc_codice_comportamento_dipendenti_allegato_del_g_86_dic13_mag14.pdf.pdf).

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di Comportamento, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 17 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuta, della concessione sono a carico della concessionaria.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Modena.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA FINALE

1. La concessionaria, oltre a quanto previsto dal presente schema di convenzione, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme alle loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto in segno di approvazione qui di seguito:

Per la Concessionaria

Per il Comune di Bastiglia
